



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Mod. B
Atto che non
comporta
impegno di
spesa

Seduta del 30-12-2014

DELIBERAZIONE N. 719

OGGETTO: PROCEDURE REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, DI INTEGRATORI ALIMENTARI E DI ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno trenta del mese di Dicembre dell'anno duemilaquattordici nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
5	SCARABEO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata dal SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale per la salute;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

- 1)** di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
 - 2)** di approvare le *"Procedure regionali per il Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali"*, allegate al presente deliberato, quale parte integrante e sostanziale;
 - 3)** di individuare nella U.O. servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. le strutture deputate alla ricezione delle istanze di riconoscimento, alla verifica preliminare della completezza della documentazione allegata alle istanze, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche (Decreto Legislativo n. 111/1992) e da quelle di ordine generale (Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i), nonché alle attività di controllo ufficiale successive al riconoscimento;
 - 4)** di dare mandato al Servizio regionale di prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare di adottare gli eventuali provvedimenti tecnico-amministrativi, ove si rendessero necessari, per l'effettiva attuazione del presente provvedimento;
 - 5)** di trasmettere il presente atto al dipartimento unico regionale di prevenzione della A.S.Re.M.;
 - 6)** di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della regione e sul sito web.
-

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:

Procedure regionali per il Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali.

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 e successive modifiche ed integrazioni che ha fissato i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni che ha stabilito le norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Decreto Legislativo n. 111 del 27/01/1992 relativo ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 19/01/1998 avente per oggetto "Regolamento recante norme di attuazione del D. Lgs. n.111/1992 in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare";
- il Decreto Legislativo n. 169 del 21/05/2004 recante "Attuazione della Dir.2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
- il Decreto Legislativo n.193 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- l'articolo 8 del Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 convertito in Legge n.189 del 8/11/2012 che ha modificato l'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 111/1992, prevedendo che gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 111/1992 sono riconosciuti dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle Aziende sanitarie locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione dei Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e s.m.i., le autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 193/2007;

ATTESO che le suddette disposizioni prevedono l'emissione, da parte delle Regioni competenti, di appositi provvedimenti a conclusione delle procedure di riconoscimento;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare quanto sopra e per garantire una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni legislative vigenti sul territorio regionale, dover stabilire le procedure operative regionali per ottenere il riconoscimento da parte della Regione;

RITENUTO altresì di individuare nelle U.O. servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. le strutture deputate alla ricezione delle istanze di riconoscimento, alla verifica preliminare della completezza della documentazione allegata alle istanze, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche (Decreto Legislativo n. 111/1992) e da quelle di ordine generale (Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i), nonché alle attività di controllo ufficiale successive al riconoscimento, sulla base delle indicazioni fornite dal presente provvedimento;

VISTO il documento tecnico, predisposto dalla competente struttura regionale, denominato "*Procedure regionali per il Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali*", che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare le "*Procedure regionali per il Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali*", allegate al presente deliberato, quale parte integrante e sostanziale;
- di individuare nella U.O. servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. le strutture deputate alla ricezione delle istanze di riconoscimento, alla verifica preliminare della completezza della documentazione allegata alle istanze, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche (Decreto Legislativo n. 111/1992) e da quelle di ordine generale (Regolamento CE n.

852/2004 e s.m.i), nonché alle attività di controllo ufficiale successive al riconoscimento;

- di dare mandato al Servizio regionale di prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare di adottare gli eventuali provvedimenti tecnico-amministrativi, ove necessari, per l'effettiva attuazione del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente deliberato al dipartimento unico regionale di prevenzione della A.S.Re.M.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
FRANCESCO SAVERIO ROSSI

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
MICHELE COLITTI

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 09-12-2014

**SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE**
Il Direttore
MICHELE COLITTI

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Il Direttore Generale per la Salute attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

al Presidente **PAOLO DI LAURA FRATTURA** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 18-12-2014

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
MARINELLA D'INNOCENZO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82